

ORIGINALE

Deliberazione N. 10

Data 29/03/2021



# COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.F. P.IVA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione - seduta pubblica

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019, COMMI 816-836, E PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 160/2019 COMMI 837-847 DECORRENZA 1 GENNAIO 2021**

L'anno duemilaventiuno, addì ventinove del mese di marzo alle ore 19.00 in Boretto, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del Consiglio Comunale.

Sono presenti alla discussione del presente punto:

			Presenti	Assenti
1	BENASSI MATTEO	Sindaco	X	
2	CODELUPI ANDREA	Vicesindaco	X	
3	SETTI STEFANO	Consigliere	X	
4	NIZZOLI GIULIA	Consigliere	X	
5	LANZI GIANMARIA	Consigliere	X	
6	CASTELLANI ALESSANDRO	Consigliere	X	
7	DATTILO GIULIA	Consigliere	X	
8	ROSSI MARINA	Consigliere	X	
9	NIZZOLI GIAN LUCA	Consigliere	X	
10	DE VITO CARMELA	Consigliere	X	
11	MARASI EMANUELE	Consigliere	X	
12	CONTINO GIUSEPPE	Consigliere	X	
13	COPELLI FABIO	Consigliere		X
			12	1

Partecipano alla seduta gli assessori esterni: Silvia Saracca, Giulia Pisciueneri, Stefania Nizzoli

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. BENASSI MATTEO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

*La seduta si svolge in videoconferenza, secondo le modalità del Decreto del Sindaco del comune di Boretto n. 1 del 25.03.2020, stante la persistenza dello stato di emergenza, prorogato al 30.04.2021, con Decreto Legge del 14 gennaio 2021, n.2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito in legge 12 marzo 2021, n.29 ed il D.P.C.M. del 14.01.2021, a causa del permanere del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.*

*Il Sindaco dopo una breve introduzione cede la parola alla collaboratrice addetta all’Ufficio Tributi Elena Tognetti e al Dott. Giacomo Spatazza, che relazionano in merito all’argomentazione in oggetto come da diretta facebook.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, “847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II

*del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;*

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”;*
- ai sensi dell'articolo 1, comma 837, L. 160/2049 *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;*
- ai sensi del comma 838 della medesima legge, *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2021 avente ad oggetto **“ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO DI CUI AL COMMA 816 Legge n. 160/2019 – DISCIPLINA TRANSITORIA DELL’AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE”**, con la quale il Comune di Boretto ha istituito il Canone Unico e disciplinato le autorizzazioni/concessioni nelle more dell’approvazione del presente Regolamento;

**VISTA** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

**CONSIDERATO** che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP, ai sensi dell'articolo 63 del d. lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 52 del 30/09/2011;

- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di CC n. 31 del 16/06/1994;
- Delibera di CC n. 52 del 30/09/2011 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
- Vigenti tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

**VISTA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

**CONSIDERATO** altresì che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario disciplinare il nuovo canone di concessione dei mercati, che sviluppa:

- il nuovo canone sulla base dell'articolazione territoriale prevista per il canone unico di occupazione;
- la possibilità per la Giunta Comunale di definire specifiche tariffe nel rispetto dei limiti di legge che fissa una tariffa ordinaria non maggiorabile oltre al limite del 25%;
- in merito alla procedura amministrativa rinvia alle regole approvate nei diversi regolamenti comunali relativi al commercio su area pubblica;
- definizione delle regole relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019;

**RAVVISATA** la necessità di disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

**RITENUTO** di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale di cui alla Legge 160/2019, comma 816 e ss. e del Regolamento sul canone mercatale di cui al comma 837 e ss, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

**VISTI:**

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Gennaio 2021, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

**DATO ATTO** di avere verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale, il responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

**RILEVATO** che il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ha espresso parere: FAVOREVOLE;

**RILEVATO** che il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge ha espresso parere: FAVOREVOLE;

Con voti n.9 (nove) favorevoli, n.3 (tre) astenuti, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. Di approvare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, comprensivo dei seguenti allegati: "Allegato 1 - Classificazione delle strade", riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A).
3. Di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-847.
4. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
5. Di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
  - Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 52 del 30/09/2011;
  - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera di CC n. 31 del 16/06/1994;
  - Delibera di CC n. 52 del 30/09/2011 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;

- Vigenti tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA).
6. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
  7. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di disciplina del canone unico e del canone mercatale, decorrono dal 01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.
  8. Di incaricare il Responsabile del Servizio a verificare gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Boretto ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 e s.m.;
  9. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti ai sensi dell'art.49.1 del d. Lgs.267/2000 e s.m.i.;



**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.**

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presente verbale è stato pubblicato in data odierna all'Albo on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

( Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.)